

COMUNE DI MONTEROSI

PROVINCIA DI VITERBO

Via Urbano del Drago 37 - cap. 01030 - tel 0761/699444 – fax0761/699664

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

- Articolo 1 Modalità attuative ed esercizio in Privativa
- Articolo 2 Economicità ed efficienza del servizio
- Articolo 3 Modalità della raccolta
- Articolo 4 Definizioni
- Articolo 5 Classificazione dei rifiuti
- Articolo 6 Rifiuti Urbani
- Articolo 7 Rifiuti Speciali
- Articolo 8 Rifiuti Speciali assimilati agli urbani
- Articolo 9 Rifiuti Pericolosi
- Articolo 10 Rifiuti considerati beni durevoli
- Articolo 11 Rifiuti vegetali
- Articolo 12 Servizio di raccolta “porta a porta”
- Articolo 13 Gestione della frazione umida
- Articolo 14 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
- Articolo 15 Gestione della frazione secco non recuperabile
- Articolo 16 Servizio alle attività produttive
- Articolo 17 Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche (vetro lattine)
- Articolo 18 Gestione della frazione carta
- Articolo 19 Gestione delle frazioni, vetro, lattine, barattoli e imballaggi in plastica e metalli
- Articolo 20 Principi generali e criteri di comportamento
- Articolo 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Articolo 22 Individuazione dell’utenza
- Articolo 23 Vigilanza e sanzioni
- Articolo 24 Rifiuti urbani esterni – cestini stradali - raccoglitori
- Articolo 25 Raccolta rifiuti abbandonati
- Articolo 26 Pulizia dei mercati
- Articolo 27 Rifiuti cimiteriali
- Articolo 28 Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Articolo 29 Sgombero neve
- Articolo 30 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate
- Articolo 31 Lavaggio dei contenitori
- Articolo 32 Pulizia delle aree scoperte private e dei terreni inedificati
- Articolo 33 Aree occupate da pubblici esercizi
- Articolo 34 Rifiuti ingombranti
- Articolo 35 Pile, batterie, farmaci, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, oli vegetali
- Articolo 36 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
- Articolo 37 Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
- Articolo 38 Disposizioni diverse
- Articolo 39 Incentivi
- Articolo 40 Sanzioni
- Articolo 41 Contratto integrativo
- Articolo 42 Tariffa di igiene ambientale
- Articolo 43 Ordinanze

- Articolo 44 Accesso alle informazioni
Articolo 45 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
Articolo 46 Efficacia del presente regolamento

PREMESSE

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 1 Modalità attuative ed esercizio in Privativa

Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.) è attuato attraverso il sistema del "porta a porta" per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art. 8, comma 3, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

A tal fine il Comune di Monterosi si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in Privativa del servizio di cui al comma precedente. In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per le specialità tipologiche dei rifiuti assimilati la cui produzione quantitativa supera i limiti determinati con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 2 Economicità ed efficienza del servizio

Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto degli R.S.U. e R.S.A.U. al minor costo possibile.

Gli introiti dell'utenza devono raggiungere il pareggio dei costi nei termini di legge.

Articolo 3 Modalità della raccolta

La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche specifiche per ogni tipologia di materiale.

A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura tariffaria che tenga conto delle qualità e quantità dei rifiuti avviati in discarica.

Articolo 4 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- b) Utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- c) Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- d) Produttore: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e composizione dei rifiuti;
- e) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- f) Conferimento: le modalità secondo quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- g) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- h) Raccolta stradale: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- i) Raccolta di prossimità: isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto urbano differenziato;
- j) Raccolta a chiamata: la raccolta di rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- k) Ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- l) Stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- m) Trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- n) Servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;

- o) Frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- p) Frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- q) Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per l'utilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- r) Smaltimento finale: deposito finale in appositi impianti di rifiuti;
- s) Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- t) Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale dall'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- u) Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi con al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari ed aerei;
- v) Imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o l'utilizzazione e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- w) Materiali riciclabili: tutti materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
- x) Recupero: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per la produzione di prodotti o materie prime, ovvero la produzione di energia;
- y) Spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione di rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- z) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- aa) Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- bb) Piattaforma ecologica: area non custodita attrezzata con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- cc) Distinzione rifiuti : speciali, pericolosi, non pericolosi, urbani, assimilati agli urbani;
- dd) Contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;
- ee) Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal regolamento;
- ff) RAEE provenienti da nuclei domestici: i RAEE originati da nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati da nuclei domestici;
- gg) RAEE professionali: i RAEE prodotti da attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera ee).

Articolo 5 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 , secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Per rifiuto pericoloso si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell'elenco dei rifiuti contrassegnati con un asterisco (*) nell'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

In tale ambito quindi i rifiuti sono così classificati:

- Urbani;
- Speciali.

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- Non pericolosi;
- Pericolosi.

Articolo 6 Rifiuti Urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani nei limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

1.a Rifiuti urbani pericolosi: per rifiuti urbani pericolosi si intendono i rifiuti identificati nel capitolo 20 – Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilati prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i i rifiuti della raccolta dell'allegato D del D. Lgs. n. 152/2006 contrassegnati da asterisco (*).

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili, Xi (irritanti);
- tubo fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.
-

Articolo 7 Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali, così come dall'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio oltre i limiti di assimilazione ;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Ai sensi dell'art. 188 del D. lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali così come classificati al precedente comma, ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani di cui all'art. 8 del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 sulla base dell'allegato I della medesima parte IV.

Articolo 8

Rifiuti Speciali assimilati agli urbani

Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, spetta al Comune il compito di determinare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto Legislativo.

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, restano confermate le modalità di assimilazione stabilite a suo tempo con deliberazione Consiliare n. 53 del 07/12/2005.

Ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente Regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- I rifiuti delle ditte produttive, elencati nell'allegato 3 del presente regolamento provenienti dai locali, diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione, quali, ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, etc..

Affinchè il rifiuto speciale possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessaria la caratterizzazione dello stesso da parte del produttore che assicuri che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive o comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzourani.

Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) Pneumatici;
- b) Macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) Cavi e materiali elettrici in genere;
- d) Materiali inerti e di cemento amianto;
- e) Terre e rocce da scavo;
- f) Altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

Per quanto concerne i RAEE si rinvia al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo uno.

Le ditte produttrici rifiuti speciali non assimilabili saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate, il tutto in osservanza delle specifiche norme previste.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al gestore del servizio, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'Art. 188, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 152/2006 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

E' fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 9 Rifiuti Pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterico, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 sulla base dell'allegato I della medesima parte IV.

Articolo 10 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 3 del D. Lgs. n. 151/2005 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. E' fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
 - a) Presso il centro di raccolta o altri punti di conferimento predisposti allo scopo dal gestore;
 - b) Attraverso il servizio di ritiro a domicilio;
 - c) Attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi del D. Lgs. n. 151/2005 e del D.M. n. 65/2010, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:
 - a) I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
 - b) Fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta RAEE provenienti da nuclei domestici conformi agli obiettivi del D. Lgs. n. 151/2005.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui sia rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del D. Lgs. n. 151/2005 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi

che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali isole ecologiche, ect., previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 11 Rifiuti vegetali

I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati devono essere smaltiti nei seguenti termini:

a) quando si tratta di quantitativi che non superano la capienza di un sacco da 25 Kg., gli operatori provvederanno alla relativa raccolta insieme all'organico per un massimo di n. 3 sacchi;

b) quantità superiori potranno essere smaltite con applicazione su ogni sacco di un bollino da € 1,00 e ritirati dal gestore del servizio a domicilio.

E' consentito il conferimento diretto del rifiuto sopra citato da parte del produttore all'interno di appositi contenitori allo scopo predisposti presso il centro di raccolta di località Monti dell'Olmo e la piattaforma ecologica di viale dello Sport. In tal caso la quantità massima di rifiuto conferibile giornalmente non dovrà superare i n. 6 sacchi da 25 kg.

E' assolutamente vietato conferire in centro di raccolta e in piattaforma ecologica i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde effettuata da imprese operanti nel settore.

E' altresì vietato conferire presso le infrastrutture di cui al punto precedente i rifiuti vegetali, con camion e/o camioncini, in quantità superiore a quella stabilita al comma 2, parte seconda del presente articolo.

Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'Amministrazione comunale.

Articolo 12 Servizio di raccolta "porta a porta"

Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico ed economico - produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o i contenitori dovranno

essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in un'altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dati in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo 13 Gestione della frazione umida

La raccolta della frazione degli RSU potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

E' assolutamente vietato conferire la frazione umida presso il centro di raccolta sito in località Monti dell'Olmo e la piattaforma ecologica di viale dello Sport.

Articolo 14 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa unitamente alla individuazione di un sistema di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Annualmente, la Giunta Municipale, nel rispetto del principio del pareggio dei costi del servizio in generale, determinerà la riduzione della tariffa da applicare in favore di quanto dichiareranno formalmente di avvalersi dell'autotrattamento della frazione organica. Con lo stesso atto deliberativo si dovranno stabilire i criteri operativi di esecuzione del servizio di raccolta della frazione umida ed i relativi sistemi di controllo di accertamento della effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine salvo accordi tra confinanti e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 15

Gestione della frazione secco non recuperabile

La raccolta della frazione secco non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volta la settimana.

I rifiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni. I Sacchetti contenenti materiale con frazione secca (non riciclabili) non potranno essere conferiti presso il centro di raccolta sito in località Monti dell'Olmo e la piattaforma ecologica sita in viale dello Sport.

Per le utenze di tipo economico - produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità di servizio.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Articolo 16

Servizio alle attività produttive

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico comunale la frazione di rifiuti destinati allo smaltimento relativi a quelli elencati nell'allegato n. 3 . Per i rifiuti non rientranti nell'allegato n. 3, ovvero non assimilabili agli urbani, le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, improprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile di produrre, annualmente al comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate.

Articolo 17

Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche

I contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere: adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in

particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste; in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone; essere mantenuti in costante efficienza

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche per esigenze di pubblica utilità all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di esser depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Non dovranno essere posti assolutamente fuori dal contenitore.

Il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore, stradale o domiciliare, è previsto il conferimento del materiale nel centro multiraccolta, tale conferimento è regolato dal successivo articolo 20.

E' vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette o manifesti di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 18

Gestione della frazione carta - Plastica

La raccolta della frazione di rifiuti urbani, carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone e plastica, viene effettuata con il conferimento al centro di raccolta, oppure, con il sistema "porta a porta".

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Tali rifiuti dovranno esser ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati, il servizio potrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere ad uno stoccaggio periodico temporaneo presso il

negozio o il magazzino, e consegnare quindi il materiale con modalità e le frequenze previste nel servizio di raccolta.

Articolo 19

Gestione delle frazioni, vetro, lattine, barattoli e imballaggi in plastica e metalli

La raccolta della frazione, vetro, lattine e barattoli viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Articolo 20

Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo;
- c) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi -solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente D. Lgs. n. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a fornire forme di conferimento funzionali ai flussi differenziali nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- 1) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti;
- 2) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta,
- 3) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

- 4) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.)
- 5) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- 6) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme previste dal D.Lgs. n. 152/2006 utilizzando le modalità ed i mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;
- 7) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- 8) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta volantini pubblicitari e simili) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;
- 9) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 10) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura (escluso legno e risultati di potatura comunque ben asciutti);
- 11) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti, e fuori dal centro di raccolta di località Monti dell'Olmo e dalla piattaforma ecologica di viale dello Sport.
- 12) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dal Gestore e l'Utente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene de lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, etc.)

1) La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, è disposta dall'ufficio o dal servizio comunale competente. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche viabilistiche.

2) E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente all'ente gestore della raccolta.

Articolo 22 Individuazione dell'utenza

I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati esclusivamente in favore delle famiglie residenti e dimoranti nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale. E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.

Articolo 23 Vigilanza e sanzioni

- 1) Gli organi di polizia municipale, oltre che i dipendenti comunali preposti al servizio e gli incaricati di pubblico servizio appositamente nominati, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo l'art. 19 del presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.
- 2) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n.689 ed eventuale modificazione.
- 3) I servizi di polizia municipale (nominati per il caso ausiliari di polizia giudiziaria) e gli addetti all'ecologia potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Articolo 24 Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o l'Ente gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori Ecologici del Comune.

Articolo 25 Raccolta rifiuti abbandonati

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso non sia compreso nel contratto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o dalla Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

Articolo 26 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 11.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi.

Articolo 27 Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e definitivi dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n. 254/2003.

L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti ed accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei rifiuti metallici.

I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati a recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

Articolo 28 Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 29 Sgombero neve

In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di propria competenza mediante :

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse.

b) lo spargimento di breccia e/o miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Articolo 30 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si proteggono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Articolo 31 Lavaggio dei contenitori

Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata con contenitori stradali, oppure quando siano di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.) l'amministrazione comunale, tramite il Gestore che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo 32 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti

interessati devono provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 33

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 34

Rifiuti ingombranti

E' fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al centro di raccolta a negli appositi spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio di ritiro ingombranti previo appuntamento con il Gestore.

E' fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione degli ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti l'orario concordato per il ritiro con il gestore.

Articolo 35

Pile, batterie, farmaci, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, oli vegetali

Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, farmaci, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, oli vegetali) nei contenitori o nei sacchetti di rifiuti urbani ed assimilati.

Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e nel centro di raccolta.

In particolare:

- a) Le pile e le batterie esausti devono essere conferiti in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il centro di raccolta;
- b) I farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso la farmacia e la parafarmacia o presso il centro di raccolta;
- c) I prodotti e contenitori etichettati T e/o F e gli oli vegetali devono essere conferiti presso il centro di raccolta.

Articolo 36

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi del di legge per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti di cui all'art. 34, oppure consegnarli direttamente all'isola ecologica.

E' fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi sul suolo pubblico o privato.

Articolo 37

Rimozione dei rifiuti costituiti da veicolo a motore, rimorchi e simili

I rifiuti di veicoli o rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto o dello stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999 recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927,929 e 923, del Codice Civile.

Gli organi di polizia, eseguiti i dovuti controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti di essi, verrà attivata procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 38

Disposizioni diverse

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), vale a dire:

- a) i materiali provenienti dalle attività di demolizione costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo,
- b) gli sfidi di materiale da costruzione,
- c) i materiali ceramici cotti,
- d) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

E' fatto divieto di immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di cui sopra.

Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne (escluso quelli contenenti cemento amianto), o essere depositati nelle discariche autorizzate.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 39 Incentivi

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni e le aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

In particolare gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerenzza, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari di campagne di sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi nella tassa rifiuti commisurata al beneficio effettivo ottenuto per l'Amministrazione Comunale dalla raccolta differenziata.

Articolo 40 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254-263 del D. Lgs. n. 152/2006i e dal altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie qui di seguito riportate nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzioni amministrative pecuniarie, limiti minimo e massimo, di seguito applicabili:

	Min.	Max
- per le violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti:		
a) rifiuti urbani non ingombranti;	€ 100,00	€ 500,00
b) rifiuti urbani ingombranti;	€ 200,00	€
1.000,00		
c) rifiuti speciali non pericolosi;	€ 100,00	€
500,00		
d) rifiuti speciali pericolosi;	€ 250,00	€
2.000,00		
- per le violazioni di cui all'art. 20 punti:		
a) n.2 (esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nei giorni in cui non avviene la raccolta porta a porta);		
b) n. 7 (introdurre rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati);		

500,00	€ 100,00	€
a) n.4 (intralciare l'opera degli addetti al servizio);		
€ 500,00	€ 50,00	
b) n. 5 (introdurre materiale acceso o non completamente spento);		
€ 500,00	€ 100,00	
c) n.8 (imbrattare il suolo pubblico con getto di rifiuti vari);		
€ 500,00	€ 100,00	
f) n. 9 (spostare i contenitori);	€ 50,00	€
500,00		
g) n.10 (danneggiare strutture pubbliche per il servizio della raccolta rifiuti);	€ 100,00	€
500,00		
g) n. 11 (deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti fuori dell'isola ecologica);		
€ 500,00	€ 100,00	
i) n. 12 (conferimento dei rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale) .	€ 50,00	
€ 500,00		
- per le violazioni di cui all'art. 24 (scritte su cestini stradali – raccoglitori);		
	€ 100,00	
€ 500,00		
- per le violazioni di cui all'art. 26 (pulizia dei mercati)		
	€ 100,00	€
500,00		
- per le violazioni di cui all'art. 29 (frontisti per lo sgombero della neve);		
	€ 100,00	€
500,00		
- per le violazioni di cui all'art. 32 (aree private incolte);	€ 250,00	€ 500,00
- per le violazioni di cui all'art. 33 (aree occupate da pubblici esercizi);		
	€ 100,00	€
500,00		
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/198. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 e l'Amministrazione comunale.		
3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità de singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.		
4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali ed i urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate dal D. Lgs. n. 152/2006 e nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.		

5. Nei confronti dei titolari di enti e imprese che effettuano una delle fasi di smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative e penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 41 Contratto integrativo

Il soggetto Gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Articolo 42 Tariffa di igiene Ambientale

La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è effettuata a mezzo della tariffa ai sensi dell'art. 238, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006. La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e e/o agevolazioni.

Articolo 43 Ordinanze

Le ordinanze possono essere adottate nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti e per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Il provvedimento adottato è sempre trasmesso al Gestore del servizio.

Articolo 44 Accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D. Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

Articolo 45 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D. Lgs. n. 152/2006 e relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.

Articolo 46 Efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, così come modificato ed integrato, entra immediatamente in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
2. Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata.

ALLEGATO 3

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone;
- contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro;
- sacchi e sacchetti di carta;
- fogli di carta.

